

Legge regionale 11 luglio 2000, n.60

**Nuova disciplina sull'assegnazione ai Gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni.**

ARTICOLO 1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 12 dello Statuto, disciplina il finanziamento delle attività dei gruppi consiliari, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione ai gruppi medesimi dei mezzi necessari allo svolgimento delle loro funzioni.

ARTICOLO 2

(Contributi ordinari)

1. Sono assegnati a ciascun gruppo consiliare, organizzato ai sensi dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, i seguenti contributi mensili:

- a) un contributo fisso di L. 2.556.000;
- b) un contributo variabile così articolato:
  - per ogni consigliere aderente al gruppo: L. 720.000;
  - per il numero dei consiglieri aderenti al gruppo che non siano componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, componenti della Giunta, presidenti di commissioni consiliari permanenti o speciali:
    - fino a tre consiglieri, L. 348.000 per ogni consigliere;
    - da quattro a cinque consiglieri, L. 324.000 per ogni consigliere;
    - oltre cinque consiglieri, L. 276.000 per ogni consigliere;
  - per il complesso dei consiglieri aderenti al gruppo:
    - fino a tre consiglieri, L. 432.000;
    - da quattro a cinque consiglieri, L. 684.000;
    - oltre cinque consiglieri L. 708.000.

ARTICOLO 3

(Contributi per aggiornamento, studio e documentazione)

1. Per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione di esperti, nonché per diffondere nella società civile la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari, è assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo mensile nella seguente misura:

- a) L. 1.680.000 ai gruppi costituiti da un consigliere;
- b) L. 2.040.000 ai gruppi costituiti da due consiglieri;
- c) L. 2.520.000 ai gruppi costituiti da tre consiglieri;

- d) L. 2.880.000 ai gruppi costituiti da quattro consiglieri;
- e) L. 3.000.000 ai gruppi costituiti da cinque consiglieri;
- f) L. 3.120.000 ai gruppi costituiti da sei e sette consiglieri;
- g) L. 3.360.000 ai gruppi costituiti da otto e nove consiglieri;
- h) L. 3.600.000 ai gruppi costituiti da dieci a undici consiglieri;
- i) L. 3.960.000 ai gruppi costituiti da dodici a tredici consiglieri;
- j) L. 4.200.000 ai gruppi costituiti da quattordici a quindici consiglieri;
- k) L. 4.440.000 ai gruppi costituiti da sedici a diciassette consiglieri;
- l) L. 4.680.000 ai gruppi costituiti da diciotto a venti consiglieri;
- m) L. 4.800.000 ai gruppi costituiti con oltre venti consiglieri.

#### ARTICOLO 4

(Modifiche della composizione dei gruppi consiliari)

1. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei gruppi consiliari, anche con costituzione di nuovi gruppi, ai gruppi consiliari variati nella composizione o di nuova costituzione sono assegnati i contributi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 in misura complessivamente pari ai contributi precedentemente riconosciuti ai gruppi consiliari interessati dalla variazione. La disposizione non si applica qualora la variazione sia diretta a costituire gruppi consiliari corrispondenti a formazioni politiche costituite a livello nazionale.

2. Il riparto dei contributi tra i gruppi consiliari variati nella composizione o di nuova costituzione è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, secondo criteri che tengano conto delle circostanze che hanno determinato la variazione e comunque secondo prevalenti criteri di proporzionalità tra l'assegnazione dei contributi e il numero dei consiglieri aderenti ai gruppi variati nella composizione o di nuova costituzione.

3. Nel caso di fusione, durante la legislatura, di più gruppi consiliari, al gruppo consiliare unificato sono assegnati dall'Ufficio di Presidenza contributi pari alla somma dei contributi precedentemente riconosciuti ai gruppi consiliari che si sono unificati.

#### ARTICOLO 5

(Erogazione dei contributi)

1. I contributi di cui ai precedenti articoli sono erogati a rate trimestrali anticipate. Il computo dei trimestri segue dall'inizio dell'anno finanziario.

2. Se nel corso dell'anno finanziario, per qualsiasi causa, un gruppo consiliare cessa o si costituisce un nuovo gruppo, ovvero varia la consistenza numerica delle adesioni ai gruppi esistenti o si verificano variazioni nelle cariche istituzionali, le conseguenti modificazioni nell'assegnazione dei contributi, nonché gli eventuali conguagli rispetto alla anticipazione di cui al primo comma, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione è intervenuta.

#### ARTICOLO 6

(Servizi per i gruppi consiliari)

1. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, stabilisce i criteri tramite i quali sono messi a disposizione dei gruppi consiliari, per l'esercizio delle loro attività, locali, attrezzature e altri beni strumentali.

2. Le spese telefoniche dei gruppi consiliari, relativamente agli scatti, sono assunte per l'80% a carico del bilancio del Consiglio regionale. Fanno altresì carico al bilancio del Consiglio regionale i canoni delle linee telefoniche, le spese di installazione e di manutenzione.

#### ARTICOLO 7

(Rendiconti)

1. I rendiconti annuali delle spese sostenute dai gruppi consiliari e le modalità di approvazione e di pubblicazione dei rendiconti sono disciplinati dal regolamento interno del Consiglio regionale.

#### ARTICOLO 8

(Termini di decorrenza)

1. I contributi ai gruppi consiliari decorrono, all'inizio della legislatura, dalla data della prima riunione del Consiglio regionale e cessano alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio medesimo.

2. I nuovi contributi ai gruppi consiliari, di cui alla presente legge, sono assegnati a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla stessa data è abrogata la LR 21 dicembre 1972, n. 32, e successive modificazioni.

#### ARTICOLO 9

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione degli artt. 2 e 3 della presente legge, valutato per l'anno in corso in L. 700.000.000, si fa fronte con gli stanziamenti previsti al capitolo 130

"Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari" del bilancio regionale. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge per i successivi esercizi fara` carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa di ogni singolo capitolo della spesa.